

ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: RISCHIO BIOLOGICO

correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.p.A.

Via Emilia Vecchia 75
47922 Rimini (RN)

Datore Di Lavoro

(DDL)

Indino Gianni

C.A.A.R. SPA

Via Emilia Vecchia, 75

47927 RIMINI

Tel. 0541 682131 - Fax 0541 686507

P. IVA 02029410400

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

(RSPP)

Gabellini Gianluca



Medico Competente

(MC)

Dott. Galli Mauro

Dott. MAURO GALLI
MEDICO CHIRURGO
Via Don Minzoni, 3 - 47842 S. GIOVANNI IN P. (RN)
Cod. Fisc. GLL MRA 50H04 H294P
P. IVA 00917220402

Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

(RLS)

Romualdi Pierluigi



I soggetti che approvano il presente documento, costituiscono il Comitato per l'applicazione e la verifica dello stesso.

Rev 02 del 04/05/2020

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3	Metodologia di valutazione integrata.....	7
4	VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9

Allegati:

Allegato 1: Informativa ai lavoratori in relazione all'emergenza coronavirus (art. 36 D.lgs 81/08)

Allegato 2: Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus

Allegato 3: Verbale di informazione ai lavoratori in relazione all'emergenza coronavirus (art. 36 D.lgs 81/08)

Allegato 4: Procedura per soggetti esterni (fornitori, clienti, autisti, corrieri etc.)

Allegato 5: Informativa lavaggio mani

Allegato 6: Informativa sull'uso della mascherina

Allegato 7: Informativa sull'uso dei guanti

Allegato 8: Informativa sullo smaltimento guanti e mascherine

Allegato 9: Gestione persona sintomatica

Allegato 10: Verbale di consegna Dispositivi di Protezione Individuale

1 INTRODUZIONE

In un momento di particolare emergenza, dettato dall'elevata rapidità di sviluppo del contagio, l'azienda ha adottato misure specifiche volte a:

- a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori;
- b. ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

DPCM 11 marzo 2020

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

DPCM 10 aprile 2020

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - **24 aprile 2020**

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo 1
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafo 3
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafo 3
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste/ una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a	Tutti i lavoratori che non svolgano esclusivamente lavoro solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedi Documento di valutazione dei rischi
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafo 4
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Vedere paragrafo 4
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Vedere paragrafo 4

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Vedere paragrafo 4
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafo 4
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. *In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Vedere paragrafo 4
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Vedere paragrafo 4
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafo 4
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. *Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

3 Metodologia di valutazione integrata

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dei dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O'NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Sulla base delle caratteristiche aziendali, in relazione alla valutazione dei 3 suddetti fattori e anche in relazione alla linee di indirizzo fornite nel **“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”** redatto da INAIL il rischio specifico viene considerato **BASSO**

4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Le seguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono il protocollo interno di gestione del rischio biologico legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19. Le seguenti misure sono state stabilite in azienda sulla base delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020

1. INFORMAZIONE

Il Datore di lavoro ha provveduto, attraverso l'affissione all'ingresso di appositi cartelli informativi (**allegato 1 – 2**) a fornire specifiche informazioni a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda.

Per i lavoratori dipendenti in particolare, l'informazione viene trasmessa attraverso la consegna a ciascun lavoratore di una specifica nota informativa (ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 81/08) (**allegato 3**).

Le informazioni riguardano:

- Obbligo di **rimanere al proprio domicilio** in presenza di febbre (superiore a 37,5°) e sintomi influenzali o in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti;
- Obbligo di **informare tempestivamente il Datore di lavoro**, il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio in caso di sintomi.

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il Datore di lavoro ha stabilito il **divieto di accesso** in azienda al personale con temperatura corporea superiore ai 37,5° e a chiunque negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- In caso di necessità verrà valutato, a discrezione del Datore di lavoro, l'eventuale controllo della temperatura corporea del personale prima dell'accesso al luogo di lavoro, previa richiesta del rilascio di dichiarazioni nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy.
- Nel caso in cui, a seguito di misurazione, venisse individuato in azienda un soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5°, il soggetto verrà momentaneamente isolato, gli verrà fornito Dispositivo di Protezione Individuale, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Nel caso in cui un lavoratore risultato positivo all'infezione COVID 19, il Datore di lavoro provvede alla riammissione in azienda solo previa certificazione medica in cui risulti l'avvenuta negativizzazione e previa visita del medico competente ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter.

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI

- Il Datore di lavoro ha stabilito apposite procedure per l'**ingresso in azienda di personale esterno** (clienti, fornitori, corrieri etc.)
- Le disposizioni a cui devono attenersi i suddetti soggetti sono specificate attraverso apposita cartellonistica (**allegato 4**) affissa all'ingresso dell'azienda. Tali disposizioni prevedono in particolare che:
 - L'accesso dei fornitori esterni dovrà avvenire **solo se indispensabile** e secondo percorsi e tempistiche predefiniti al fine di ridurre occasioni di contatto con il personale.
 - Gli autisti dovranno rimanere a bordo dei mezzi, non è consentito l'ingresso agli uffici per nessun motivo, per le necessarie attività di carico/scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 mt.
 - Qualora fosse necessario l'ingresso di esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, riportate al punto 2
 - Per gli esterni individuare/installare, se necessario, servizi igienici dedicati, garantendo pulizia giornaliera, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
- Il Datore di lavoro ha provveduto, a mezzo mail, ad informare le **aziende appaltatrici** operanti presso il sito aziendale (subappaltatori, manutentori, addetti alle pulizie, addetti alla vigilanza) sulle misure da adottare all'interno del sito, condividendo il presente Protocollo, e indicando in particolare l'obbligo da

parte dell'appaltatore di informare immediatamente il Committente nel caso in cui riscontri un caso positivo al COVID 19 fra i suoi lavoratori.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA

- Il Datore di lavoro assicura la **sistematica pulizia e sanificazione dei locali**, degli ambienti, delle postazioni di lavoro.
- il Datore di lavoro si impegna a fornire ai lavoratori adeguati prodotti sanificanti (soluzione idroalcolica 70%) per poter autonomamente sanificare periodicamente:
 - la propria postazione di lavoro (banco di lavoro, scrivania, tastiera, telefono, mouse etc.)
 - attrezzatura di lavoro (quadri comando macchine, impugnature attrezzature portatili, maniglie, pomelli, interruttori e ogni possibile superficie di contatto che può contribuire al contagio)e si impegna ad informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della costante sanificazione delle superfici di contatto e della propria postazione di lavoro.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il Datore di lavoro dispone l'obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, da parte di tutte le persone presenti in azienda. L'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani all'ingresso dell'azienda e presso i bagni a servizio del personale. È comunque raccomandata la pulizia frequente di mani con acqua e sapone. Sono stati affissi opportuni cartelli riportanti le corrette modalità di lavaggio delle mani ([allegato 5](#)).

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Il Datore di lavoro, qualora il processo lavorativo imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, dispone l'obbligo di utilizzo delle **mascherine protettive per le vie respiratorie**.

Si specifica che, in base a quanto specificato all'art. 16 del **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Quindi nell'attuale situazione di emergenza è autorizzata la fornitura da parte del Datore di lavoro, di **mascherine chirurgiche** (considerate DPI) anche **prive di marchio CE**, in deroga alle vigenti normative.

- Il Datore di lavoro fornisce anche guanti in lattice/nitrile conformi alla Norma UNI EN 374/1/2/3
- Il Datore di lavoro fornisce ai lavoratori appropriate indicazioni sulle modalità di utilizzo dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuali, sulle modalità di smaltimento degli stessi e attesta l'avvenuta consegna attraverso apposita modulistica ([allegato 6 – 7 – 8 – 10](#)).

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Il Datore di lavoro ha disposto che l'ingresso agli spazi/aree comuni (spogliatoio, mensa/refettorio, aree distributori automatici caffè/alimenti) sia contingentato e limitato ad **una sola persona alla volta**.

- Il Datore di lavoro ha provveduto ad informare i lavoratori sulla necessità di:
 - Mantenere una costante ventilazione delle suddette aree comuni
 - Ridurre al minimo il tempo di sosta all'interno delle suddette aree comuni
 - Mantenere in ogni circostanza all'interno delle suddette aree comuni una distanza di sicurezza di almeno 1 mt.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Il Datore ha previsto di:

- Utilizzare la **smart working** per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza
- Organizzare l'attività, ove possibile e in relazione alle commesse, su una turnazione ed orari differenziati che permettano di diminuire al massimo i contatti fra i lavoratori.
- organizzare gli spazi di lavoro e le fasi lavorative in modo da mantenere fra i lavoratori una **distanza interpersonale di 1 mt**: a tale scopo sono state installate ove possibile barriere in plexiglass al fine di minimizzare i contatti fra lavoratori

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, sarà obbligatorio l'utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale che verranno fornite ai lavoratori secondo quanto specificato al punto 6
- sospendere o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate/organizzate.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Il Datore di lavoro prevede, ove possibile, orari di ingresso/uscita scaglionati fra i lavoratori (anche se dello stesso reparto) in modo da evitare il più possibile contatti,

Al momento non risulta possibile individuare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali, specificamente dedicate: in corrispondenza dell'ingresso/uscita dai locali di lavoro sono stati posizionati appositi detergenti lavamani con apposite indicazioni ([allegato 4](#)).

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il Datore di lavoro dispone:

- **divieto di riunioni** sia all'esterno e all'interno dell'azienda con presenza fisica: laddove non sia possibile rinviare riunioni a carattere di urgenza e necessità improrogabili, dovrà essere ridotta la partecipazione, garantita la distanza di sicurezza di 1 mt e garantita adeguata pulizia e areazione dei locali.
- limitazione al minimo gli spostamenti interni all'azienda
- Sospensione di ogni attività di formazione in aula: è comunque possibile effettuare la formazione a distanza: il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione

11. GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Se una persona in azienda sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, dovrà subito dichiararlo al Datore di lavoro il quale procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte subito le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 e collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti" in caso di positività al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Le modalità di gestione della persona sintomatica sono indicate in apposita cartellonistica informativa ([allegato 9](#)).

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il Datore di lavoro si impegna a definire in accordo con il Medico competente aziendale, la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria, considerando che nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24/04/2020 si specifica che:

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione e un'importante azione di informazione formazione che il medico può fornire ai lavoratori
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo di regolamentazione andrà verificato e applicato in azienda, anche attraverso la partecipazione delle rappresentanze sindacali, se presenti, e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se nominato.